

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO SPECIALE PER LE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E PER I GENITORI CON FIGLI SINO A DUE ANNI DI ETA'



INDICE GENERALE

ART. 1 - FINALITÀ – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	PAG.3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	PAG.3
ART. 3 - OGGETTO.....	PAG.4
ART. 4 - SOGGETTI.....	PAG.4
ART. 5 - MODALITÀ DI RILASCIO DEL <i>PERMESSO ROSA</i>	PAG.4
ART. 6 - MODALITÀ D'USO DEL <i>PERMESSO ROSA</i>	PAG.5
ART.7 - DUPLICATO DEL PERMESSO ROSA PER SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO...PAG.5	
ART. 8 - VALIDITA' E CESSAZIONE DEL <i>PERMESSO ROSA</i>	PAG.5
ART. 9 - SANZIONI.....	PAG.6
ART. 10 - NORME FINALI.....	PAG.6

ART. 1 FINALITÀ – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un’agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa.

Il presente regolamento viene adottato in conseguenza delle modifiche apportate al D.Lgs 1.1.1992 n. 285 dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in Legge 156 del 9 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.

La norma specificata introduce nel C.d.S., e specificatamente nell’art.7, comma 1, lett.d), punto 3) la possibilità, per i comuni, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «*permesso rosa*».

Detta norma introduce di seguito, nell’art.158 del C.d.S., nel comma 2, la lett.g-bis), mediante la quale la sosta di un veicolo è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di *permesso rosa*.

Viene inoltre introdotto il nuovo art. 188-bis “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni)” che, al comma 2, assegna al Comune di residenza la competenza per il rilascio del *permesso rosa*.

Il presente Regolamento disciplina norme e modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di cui sopra per i cittadini residenti nel Comune di Perosa Argentina.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- donne in stato di gravidanza: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- genitori con un bambino di età non superiore ai due anni: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- stallo rosa: aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal

vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.p.R. 495/92 e s.m.i.).

- *permesso rosa*: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile).

ART. 3 - OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina per il rilascio del "*permesso rosa*", tanto nei riguardi delle donne in stato di gravidanza, quanto dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

ART. 4 - SOGGETTI

Gli stalli rosa possono essere utilizzati esclusivamente per la sosta dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente.

Il rilascio del *permesso rosa* è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere donna residente nel Comune di Perosa Argentina, ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- b) essere genitore residente nel Comune di Perosa Argentina, di un bambino di età non superiore a due anni.

ART. 5 - MODALITÀ DI RILASCIO DEL *PERMESSO ROSA*

I soggetti che, stante il possesso dei requisiti precedentemente indicati, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente, dovranno presentare istanza mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul Sito web Istituzionale del Comune di Perosa Argentina, debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all'interno del modulo stesso.

L'istanza sarà da presentarsi esclusivamente a cura della donna in stato di gravidanza ovvero da uno dei due genitori in caso di bambino di età non superiore a due anni.

Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata all'indirizzo istituzionale del Comune: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it oppure, presentate personalmente all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento.

Il ritiro del *permesso rosa* e della relativa autorizzazione, nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, sarà previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 6 - MODALITÀ D'USO DEL *PERMESSO ROSA*

Il *permesso rosa* dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli rosa riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permetterne il controllo da parte degli addetti, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso.

Si specifica che nessuno oltre i titolari indicati sul retro del permesso possono farne uso; quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo ma può essere utilizzato esclusivamente quando a bordo del veicolo si trova la donna in stato di gravidanza titolare del permesso, o il bambino inferiore ad anni due per il quale il permesso sia stato rilasciato.

L'agevolazione è prevista solamente negli stalli rosa, con riferimento all'art.188-bis del C.d.S., su tutto il territorio nazionale.

Non consente la sosta negli stalli di sosta riservata a diversamente abili di cui all'art.188 del C.d.S., né la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, né deroghe alle prescrizioni del C.d.S. quali la circolazione nelle corsie riservate a particolari categorie di veicoli o il divieto di sosta.

Non è condizione ostacolante l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo prevista dall'art. 159 del C.d.S.

Entro gg.30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

ART. 7 - DUPLICATO DEL *PERMESSO ROSA* PER SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del *permesso rosa*, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere la documentazione specificata all'interno del modulo stesso, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero al precedente permesso qualora deteriorato.

Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale

ART. 8 – VALIDITA' E CESSAZIONE DEL *PERMESSO ROSA*

Il *permesso rosa* rilasciato ai genitori avrà validità sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.

Il *permesso rosa* rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità sino alla presunta nascita del neonato; questa potrà di seguito essere estesa sino alla data di compimento del 2° anno di età del figlio.

Entro gg. 30 dalla data di scadenza, il permesso dovrà essere restituito a cura del titolare o da persona da questi delegata.

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi in un tempo massimo di giorni 30 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

ART. 9 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 dello stesso.

In caso di violazione della normativa vigente in materia e delle modalità di utilizzo sopra esposte, l'organo accertatore di Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada.

Va ricordato che l'art. 159 del C.d.S. prevede l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della rimozione del veicolo qualora, tra gli altri casi, il veicolo venga posto in divieto di sosta su stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni senza la prescritta autorizzazione o senza l'esposizione del contrassegno.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento, si applicano le norme del C.d.S. e quelle sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Fanno parte integrante del presente Regolamento gli allegati:

ALLEGATO A - Contrassegno identificativo del "*permesso rosa*", realizzato sul fac-simile del contrassegno di parcheggio per disabili, previsto in Fig. V 4 art. 381 del Reg.to del C.d.S.;

ALLEGATO B - Modello di istanza per l'ottenimento del "*permesso rosa*".

Il Responsabile della Polizia Locale potrà, al variare delle disposizioni normative tecniche, variare i contenuti degli allegati A e B, senza ulteriore necessità di variazione regolamentaria.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale e sua conseguente esecutività.